X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

CARIA

PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 112, N. 1, E 314 DELLO STESSO CODICE (PECULATO CONTINUATO E AGGRAVATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (VASSALLI)

il 1º agosto 1989

All'onorevole Presidente della Camera dei Deputati Roma

Roma, 25 luglio 1989.

Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del-

l'onorevole Filippo Caria per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 279/81 della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli).

Il Ministro Vassalli

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

All'onorevole Presidente della Camera dei Deputati Roma

Napoli, 24 giugno 1989.

In data 26 marzo 1981 il presidente della giunta della regione Campania trasmetteva alla procura della Repubblica di Napoli un'interrogazione del consigliere regionale Tavernini concernente il servizio trasporto infermi nella regione Campania.

La relativa documentazione veniva trasmessa dall'assessore all'igiene e sanità in data 14 aprile 1981.

Tale inoltro era stato preceduto da varie interpellanze, sia regionali che parlamentari, le quali avevano denunciato (cosa – peraltro – già oggetto di campagna di stampa) come l'operazione nascondesse, in realtà, assunzioni clientelari per migliaia di persone con intromissione di elementi camorristici che, in moltissimi casi, avevano imposto tangenti che raggiungevano importi notevoli (fino a 7 milioni) per ogni assunzione.

Le indagini disposte permettevano di accertare che:

- a) con legge n. 71 del 22 novembre 1980 l'assessore all'igiene e sanità era stato autorizzato a stipulare una convenzione con l'A.R.O.C. (ente in via di scioglimento) per la gestione del servizio trasporto infermi nella regione Campania;
- b) con la detta legge era stato fissato il termine ultimo del 31 dicembre 1980, per le cooperative che già svolgevano il detto servizio, ai fini della presentazione di domanda corredata dall'elenco dei soci e delle autoambulanze di proprietà di ogni singola cooperativa alla data del 31 dicembre 1979;
- c) il 19 febbraio 1981 era stata stipulata la detta convenzione, con la quale, tra l'altro, veniva fissato il limite di utilizzazione dei soci nel rapporto di otto ad uno (otto unità lavorative per ogni autoambulanza posseduta dalle cooperative al 31 dicembre 1979);

- d) immediatamente le varie cooperative, mediante la falsificazione dei libri soci, avevano aumentato a dismisura il numero dei loro iscritti;
- e) per mantenere il rapporto di otto unità lavorative per ogni autoambulanza, le cooperative avevano acquistato, in varie parti d'Italia ed anche all'estero, autoambulanze fatiscenti e del tutto inidonee al servizio, oppure avevano denunziato come autoambulanze delle comuni berline (in alcuni casi erano state denunziate come autoambulanze persino delle Fiat 500);
- f) l'A.R.O.C. non aveva provveduto ad acquisire tutta la documentazione prescritta dalla legge n. 71 del 1980 e dalla stessa convenzione concernente il diritto delle varie cooperative a svolgere il servizio, il numero dei soci e delle autoambulanze in loro possesso alla data del 31 dicembre 1979;
- g) di conseguenza si era pervenuti alla formazione di elenchi di migliaia di persone (in numero esorbitante rispetto alle esigenze del servizio) che, senza alcun titolo o requisito, ma solo per ragioni clientelari o dietro versamento di ingenti somme di denaro, sarebbero state addette al servizio trasporto infermi gestito dall'A.R.O.C. per poi essere inquadrate nelle varie USL della regione;
- h) la giunta, benché resa edotta di tali irregolarità, aveva disposto con varie delibere l'attivazione del servizio e l'erogazione a favore dell'A.R.O.C. (nel frattempo disciolta e quindi incapace di assumere la gestione di nuovi affari) della somma di 8 miliardi e 500 milioni di lire.

All'esito di dette indagini emergevano sufficienti elementi per procedere nei confronti di 39 imputati, dei quali nove componenti della giunta regionale.

Quanto alla responsabilità dell'onorevole Caria, dall'istruttoria compiuta è emerso che il predetto, quale componente della giunta regionale della Campania, benché edotto dall'assessore all'igiene e sanità che l'A.R.O.C. non aveva ottempe-

rato ad alcuno degli obblighi impostigli con la legge n. 71 del 1980, con la convenzione del 19 febbraio 1981 e con le successive delibere di giunta, approvava la delibera n. 6996 del 3 settembre 1981 e quella n. 9546 del 4 dicembre 1981, con le quali veniva disposta l'erogazione all'A.R.O.C. (ente ormai disciolto, e per un servizio che non avrebbe mai potuto essere svolto in modo efficiente per esservi state addette persone prive dei requisiti richiesti: autisti privi di patente della categoria K, infermieri privi di qualsiasi titolo, ambulanze fatiscenti e costituite anche da una FIAT 500 ed altre berline) della somma di lire 6 miliardi e 500 milioni.

Gli altri componenti della giunta regionale campana rinviati a giudizio per rispondere del reato di peculato continuato aggravato (articoli 81, capoverso, 112 e 314 del codice penale), commesso fra il 2 dicembre 1980 ed il 4 dicembre 1981 e rubricato alla lettera E dell'originaria imputazione di cui all'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore di Napoli del 14 giugno 1985, sono stati riconosciuti colpevoli, per aver approvato le delibere della giunta, del reato loro ascritto (lettera C della rubrica) e condannati a pene varie dal tribunale di Napoli con sentenza del 16 giugno 1988, depositata il 20 gennaio 1989.

Nella condotta dell'onorevole Caria vanno ravvisati gli estremi del reato di peculato continuato aggravato, già attribuito ai suoi colleghi di giunta.

La precedente richiesta di autorizzazione a procedere del 12 febbraio 1985 non ha avuto alcun esito a seguito dell'avvenuto scioglimento delle Camere, come da nota ministeriale del 13 luglio 1987 e riguardava non solo il reato di peculato, ma anche il reato di falso, in ordine al quale è stata emessa dal giudice istruttore declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela nei confronti degli imputati.

L'onorevole Caria risulta rieletto alla Camera dei deputati, onde – ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione – è necessaria l'autorizzazione a procedere di codesta Camera dei deputati, che richiedo

nuovamente, per procedere penalmente nei suoi confronti per concorso nel delitto di peculato continuato aggravato (articoli 81 capoverso, 110, 112 e 314 del codice penale), commesso in Napoli fra il 2 dicembre 1980 ed il 4 dicembre 1981, per avere - in concorso con De Feo Emilio, Sena Mario, Porcelli Francesco, Armato Salvatore, De Martino Guido, Pavia Silvio, Polizio Francesco, Russo Quirino e con altre persone in numero complessivamente superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo il De Feo nella qualità di presidente, il Sena in quella di assessore e gli altri in quella di componenti la giunta della regione Campania, come tali partecipanti all'approvazione delle quattro deliberazioni di cui appresso – distratto dalla sua istituzionale e legittima destinazione, a profitto di un indeterminato numero di persone che non è stato possibile individuare, una imprecisabile parte della somma complessiva di 8 miliardi e 500 milioni di lire, appartenente alla pubblica amministrazione, di cui quattro miliardi corrisposti a Pezzullo Teodoro e circa un miliardo al commissario nominato con delibera del 21 dicembre 1981; somma della quale avevano il potere di disporre in ragione delle funzioni singolarmente e collegialmente esercitate e che, ai sensi degli articoli 3, ultimo comma, e 12 della legge regionale n. 71 del 22 novembre 1980, regolante l'organizzazione e la disciplina del servizio trasporto infermi e pronto soccorso stradale della regione Campania, avrebbe dovuto essere erogata in trimestralità anticipate con obbligo di rendiconto, quale contributo da destinare al finanziamento di detto servizio gestito dall'Associazione regionale ospedali campani in persona del succitato suo presidente Pezzullo Teodoro (all'uopo delegata dalla regione Campania mercè apposita convenzione stipulata il 19 febbraio 1981 in esecuzione degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale sopra citata e dei conseguenziali atti deliberativi) con lo specifico compito di coordinare e disciplinare il servizio stesso, nonché di potenziarne adeguatamente le strutture, e

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con l'essenziale impegno di utilizzare tutte le organizzazioni pubbliche e private (denominate Croci) che ne avessero fatta specifica e documentata istanza entro il 1º gennaio 1981 e che rispondessero al duplice requisito di essere state costituite entro il 31 dicembre 1979 e di avere effettivamente svolto il servizio in parola alla data del 2 dicembre 1980. Una imprecisabile parte della somma complessiva come sopra in più riprese effettivamente erogata a beneficio dell'A.R.O.C. in virtù delle deliberazioni di giunta n. 4137 del 22 maggio 1981, n. 5103 del 18 giugno 1981, n. 6996 del 3 settembre 1981, n. 9546 del 4 dicembre 1981 (che erano, bensì, di volta in volta vistate dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, ma tutte, ad eccezione della penultima, con significative avvertenze, precisazioni e raccomandazioni) veniva, invece, con la consapevole. pregressa o coeva acquiescenza dei prevenuti (a tanto indotti - tra l'altro - da ricorrenti manifestazioni di piazza inscenate dai cosiddetti « crocisti »), corrisposta al Pezzullo e da questi riscossa per 4 miliardi di lire, anche dopo la messa in liquidazione e la conseguente perdita della capacità giuridica dell'associazione da lui rappresentata senza che ne sussistessero le condizioni, espressamente prescritte dalla legge e dalla convenzione, e quantunque le delibere stesse a tali prescrizioni esplicitamente si richiamassero (subordinando la propria efficacia alla loro osservanza), per essere indebitamente distribuita a persone che non ne avevano diritto, con il prevedibile risultato di porre in essere, a favore di costoro, le premesse per una futura assunzione da

parte della regione Campania allorché sarebbe stato attuato il piano sanitario regionale in via di formazione ai sensi dell'articolo 5 della ripetuta legge regionale n. 71 del 1980.

Il denaro così distratto veniva, più specificamente, attribuito:

- 1) o a persone non utilizzate realmente per il servizio, ma fatte risultare tempestivamente iscritte a cooperative o ad altre organizzazioni operanti nel settore mediante la compilazione di falsi verbali di assemblee e falsi elenchi di soci;
- 2) o a persone effettivamente utilizzate, ma in numero esorbitante rispetto sia alle esigenze del servizio che ai limiti quantitativi fissati dalla legge e dalla convenzione sopra citate;
- 3) oppure a persone fatte apparire addette al funzionamento di ambulanze indicate come possedute e utilizzate dalle organizzazioni in discorso alle date rispettivamente stabilite, ma in realtà o del tutto inesistenti, o prive dei requisiti prescritti, o acquistate solo successivamente alla data del 31 dicembre 1979.

Ed in particolare il Caria per aver partecipato, con voto favorevole, in qualità di componente la giunta regionale della Campania, alle delibere nn. 6996 del 3 settembre 1981 e 9546 del 4 dicembre 1981.

Resto in attesa di conoscere la decisione che verrà adottata al riguardo.

Il procuratore generale della Repubblica ALDO VESSIA